COMUNE DI ORZINUOVI Provincia di Brescia

<u>SETTORE COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL</u>

<u>TERRITORIO</u>

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO, DELLE COSE ANTICHE,
DEL VINTAGE E DEL COLLEZIONISMO

Sommario

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	. 3
2. COMPETENZA ORGANIZZATIVA	. 3
3. CONFERIMENTO ORGANIZZAZIONE SOGGETTO ESTERNO	. 3
4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO (GIORNI – ORARI – LUOGHI)	. 3
5 GENERI E SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI	. 4
S SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI	. 5
7 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI	. 5
3 GARANZIE	. 5
ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITVI	. 6
10 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E REQUISTI	. 6
11 VALORIZZAZIONE DEL MERCATINO	. 7
12 SVOLGIMENTO DEL MERCATINO E COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI	. 7
13 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	. 8
14 PAGAMENTI E TARIFFE	. 8
15 CONTROLLI	. 8
16 SANZIONI	. 9
17 RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI E COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE	. 9
18 NORME FINALI, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI	. 9
19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	10
20 FORME DI PROMOZIONE	10

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento comunale disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento del mercatino tipico locale, anche precedentemente conosciuto come Mercatino dell'antiquariato, delle cose antiche, da collezionismo e dell'interscambio, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva turistica sociale, ricreativa e culturale.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3,7,7 bis e 13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e deve essere esercitata in aree pubbliche.

Non costituiscono modifiche al presente Regolamento le eventuali variazioni rispetto all'ubicazione, agli orari, ai giorni di svolgimento e alle misure dei posteggi, nonché l'istituzione di ulteriori aree in cui è consentita la medesima tipologia di attività.

2. COMPETENZA ORGANIZZATIVA

La gestione amministrativa del Mercatino è assegnata alla Posizione Organizzativa della struttura comunale competente, individuata ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

3. CONFERIMENTO ORGANIZZAZIONE SOGGETTO ESTERNO

L'organizzazione potrà eventualmente essere conferita anche ad un soggetto esterno (soggetto privato o associazione riconosciuta non avente scopo di lucro) cui affidare tutti gli aspetti gestionali, ivi compresa l'assegnazione degli spazi espostivi agli operatori, nel rispetto del presente Regolamento e delle normative di riferimento in vigore.

Le modalità di gestione da parte del soggetto organizzatore esterno e i relativi rapporti finanziari dovranno essere eventualmente determinati con apposito atto di convenzione.

4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO (GIORNI – ORARI – LUOGHI)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 in merito alle eventuali variazioni, il Mercatino si svolge la terza domenica di ogni mese escluso il mese di Agosto.

Il Comune di Orzinuovi provvede alla determinazione annuale del calendario del mercatino.

L'orario invernale (da ottobre – marzo) è dalle ore 8.00 alle ore 18.00

L'orario estivo (da aprile – settembre) è dalle ore 8.00 alle ore 19.00

Le operazioni di carico e di scarico della merce e il relativo allestimento del relativo posteggio da parte del singolo operatore potranno essere effettuate un'ora prima dell'inizio e concludersi un'ora dopo la fine dell'attività di vendita/scambio come sopra indicata.

I partecipanti devono presentarsi nel luogo di svolgimento al massimo entro le ore 7.30 pena la perdita per quella domenica del posteggio loro assegnato precedentemente.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nessun partecipante potrà abbandonare il proprio posteggio, salvo inderogabili problemi che verranno valutati dall'organizzazione.

Il mercatino si svolge all'interno del territorio comunale in Piazza Vittorio Emanuele II, in Piazza Garibaldi e nell'anello del Parco Alcide de Gasperi, come da planimetria allegata al presente Regolamento. Non potranno in alcun modo essere occupati i portici.

Resta salva la facoltà di modificare orari e luoghi con successivo atto di Giunta Comunale

5 GENERI E SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

Gli operatori sono tenuti a esporre i prodotti ricompresi nelle seguenti categorie:

1. Antiquariato cose vecchie ed usate:

Mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi abbigliamenti, casalinghi etc......

2. Oggetti da collezione quali:

Filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, stampe d'epoca, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, strumenti ottici, macchine fotografiche, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni animali;

3. Prodotti dell'ingegno e della creatività realizzate dagli operatori;

L'elencazione di cui ai commi precedenti è a titolo esemplificativo.

Gli espositori non possono vendere reperti storici ed archeologici, materiali provenienti da smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, materiale archivistico avente più di cinquanta anni.

Possono essere posti in vendita oggetti nuovi o di fabbricazione moderna e recente anche artigianali, comprese le imitazioni di oggetti antichi o in stile, non di produzione seriale-

Gli oggetti sacri dovranno avere una chiara provenienza che dovrà essere dimostrata in caso di controlli dalle autorità competenti.

Il Comune e/o il soggetto organizzatore, si riservano la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

6 SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

È in ogni caso fatto divieto di esposizione e vendita delle seguenti tipologie di beni:

- Oggetti preziosi;
- Gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo (comprese le armi da fuoco e le armi bianche);
- Materiale pornografico;
- Animali;
- Prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine;
- Merci nuove di produzione seriale;
- Particolari tipologie di oggetti che, a giudizio insindacabile del Comune /o del soggetto organizzatore, per motivi di interesse pubblico preminente, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione al pubblico.

7 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Sono ammessi a partecipare sia gli operatori professionali, in possesso dei requisiti di seguito elencati, che gli artigiani, gli hobbisti/collezionisti e le associazioni di volontariato senza scopo di lucro.

Gli **operatori professionali** devono essere in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio del commercio in sede fissa od in alternativa un titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (secondo le norme vigenti).

Gli artigiani devono essere regolarmente iscritti nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese.

E' definito **hobbista/collezionista** l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale ma espone e vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale secondo le seguenti tipologie:

- Persona fisica italiana maggiorenne;
- Persona fisica appartenente ad uno degli Stati dell'Unione Europea maggiorenne;
- Persona fisica non appartenente ad uno degli Stati dell'Unione Europea maggiorenne, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano.

Gli hobbisti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiari che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale.

Le **associazioni di volontariato** senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, di protezione civile, culturali, ricreativi e sportivi, principalmente operanti nel territorio comunale possono esporre tramite i c.d. banchi di beneficienza.

I ricavati dovranno essere utilizzati per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi ovvero potranno essere devoluti a progetti specifici di carattere sociale o benefico.

8 GARANZIE

Il soggetto legittimato alla vendita è tenuto a rilasciare, se richiesto dall'acquirente, idoneo certificato di garanzia di autenticità dell'oggetto posto in vendita.

Ogni soggetto si assume la responsabilità personale dell'autenticità e della proprietà degli oggetti venduti e/o esposti.

9 ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITVI

Gli spazi saranno assegnati indistintamente agli operatori professionali, artigiani, hobbisti/collezionisti, associazioni di volontariato. Le dimensioni frontali e di profondità di ciascuno spazio sono fissate in:

- 5 di larghezza e 4 di profondità. (per area singola)
- 8 di larghezza e 4 di profondità. (per area doppia)

La superficie è calcolata in base alla proiezione verticale della massima sporgenza.

I singoli espositori dovranno essere separati da uno spazio interbancale pari ad almeno **1 metro**, che dovrà essere lasciato libero per il passaggio al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza.

Gli spazi saranno resi disponibili solo in area esterna e non potranno essere collocati sotto i portici, gli espositori si potranno dotare di gazebo, ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci, inoltre i posti assegnati dovranno essere organizzati con tavoli ben allestiti, banchi o manufatti idonei, con altezza non inferiore a **cm. 50** dal suolo (eccetto per il posizionamento di merci ingombranti es. mobili).

I corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a **2,50 metri**.

Il posto non è cedibile e non può essere frazionato fra gli espositori.

10 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E REQUISTI

In seguito all'emanazione di apposito BANDO annuale per la scelta dei partecipanti, i soggetti interessati a partecipare al Mercatino possono presentare richiesta in qualità di operatore professionale, di artigiano, di hobbista/collezionista o di associazione di volontariato, inoltrando domanda scritta su apposita modulistica al protocollo dell'Ente o direttamente al soggetto organizzatore qualora individuato.

Le richieste avanzate sono funzionali alla redazione di una graduatoria per determinare l'assegnazione degli spazi e l'eventuale lista degli aspiranti all'assegnazione del posto (spuntista);

La presentazione della domanda di partecipazione comporta per i soggetti partecipanti l'accettazione automatica ed integrale del presente Regolamento Comunale.

Sulla base delle domande pervenute entro il 30 Novembre di ogni anno, verrà stilata apposita graduatoria con l'elenco dei partecipanti sulla base dell'ordine cronologico di arrivo.

Le domande eccedenti i posti disponibili, saranno valutate in ordine cronologico per la formazione dell'elenco degli aspiranti all'assegnazione (spuntisti).

In caso di individuazione di un soggetto terzo quale organizzatore lo stesso provvederà a fornire al Comune di Orzinuovi (Ufficio Commercio e Ufficio di Polizia Locale) la graduatoria entro il 10 Gennaio di ogni anno (in base alle modalità esplicitate nell'apposita Convenzione);

La struttura comunale (o l'organizzatore) provvede ad effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che si riterrà utile al completamento dell'istruttoria.

Entro il 15 di Gennaio il Comune di Orzinuovi pubblica la lista dei partecipanti stilata sulla base delle domande pervenute ed ammesse.

Se l'operatore (professionale o non professionale) non intende partecipare ad un appuntamento mensile dovrà comunicarlo al protocollo dell'Ente, o al soggetto gestore qualora individuato, entro i 7 giorni che precedono la manifestazione. Il posto relativo verrà occupato dal soggetto che segue nella relativa graduatoria.

Nel caso di mancata comunicazione di non presenza alla manifestazione il soggetto viene escluso per le successive 2 Domeniche.

11 VALORIZZAZIONE DEL MERCATINO

Contestualmente all'attività di esposizione e vendita nei mercatini potranno essere effettuate anche attività culturali didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento anche tramite l'organizzazione di eventi collaterali che non prevedono somministrazione di alimenti e bevande (spettacoli per bambini, musica, ecc.).

12 SVOLGIMENTO DEL MERCATINO E COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI

Il Comune di Orzinuovi si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza e la trasparenza dei prezzi praticati.

La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato al soggetto organizzatore (Comune di Orzinuovi o soggetto terzo) in collaborazione con gli organi della Polizia Locale.

I partecipati dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizione dei prezzi;
- I rifiuti e gli imballaggi dovranno essere smaltiti dal titolare dello spazio espositivo. Il posto assegnato dovrà essere lasciato pulito e libero da ogni oggetto al termine della manifestazione;
- In caso di vendita di capi usati, si raccomanda l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in esposizione;
- Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione;

In caso del protrarsi della pandemia è fatto obbligo di adeguarsi alle linee guida nazionali/regionali per le attività economiche e produttive per mitigare il rischio di diffusione in caso di emergenza epidemiologica (in materia di pulizia/igiene e di distanziamento sociale);

Ai partecipanti è fatto divieto di:

- Accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo e prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che possono arrecare danno o molestia;
- Fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi d'amplificazione e diffusione di suoni;

- Richiamare l'attenzione dei clienti con grida o schiamazzi e quant'altro possa arrecare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- Circolare con veicoli di qualsiasi genere all'interno delle Piazze e lungo le vie riservate al mercatino;
- Allontanarsi ingiustificatamente prima dell'orario di chiusura della manifestazione, la violazione al
 presente obbligo, accertata e verbalizzata dagli organi locali di vigilanza, comporterà l'applicazione
 di sanzione pecuniaria nonché l'impossibilità di partecipare alla data successiva della manifestazione;
- Gettare al suolo pubblico rifiuti o residui di sorta inerenti la propria attività al termine dell'occupazione;
- Manomettere, alterare o danneggiare il suolo, gli arredi urbani, la segnaletica e le eventuali piante poste sul suolo pubblico;
- Utilizzare apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica se non precedentemente autorizzati dall'organizzazione;
- Occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Lasciare incustodito il posteggio;
- Dividere o cedere il posteggio assegnato con altri partecipanti nonché assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi non inseriti in posto utile nella graduatoria.
- Ostruire con i banchi gli accessi ai servizi bancari e postali, occupare marciapiedi e passi carrai, appendere o appoggiare oggetti ai muri, alle colonne, alle vetrine e alle saracinesche di esercizi commerciali;

13 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

Le presenze sono rilevate dagli operatori della Polizia Locale, sulla base degli elenchi ammessi al mercatino.

Qualora venga individuato un soggetto esterno quale organizzatore del Mercatino, lo stesso provvederà a rilevare le presenze per ogni singolo appuntamento e a comunicarle al Comune con le modalità e la periodicità prevista nell'apposita Convenzione.

14 PAGAMENTI E TARIFFE

I singoli partecipanti ammessi al Mercatino sono tenuti a versare al Comune di Orzinuovi il pagamento del canone unico come quantificato dal servizio competente, calcolato per modulo di 5 x 4 mq. o di metri 8 x 4 di esposizione.

Qualora venga individuato un soggetto esterno quale organizzatore del Mercatino, nell'ambito della convenzione che regola i rapporti tra le parti, il soggetto organizzatore corrisponderà direttamente al Comune di Orzinuovi l'importo quantificato in Convenzione.

Gli espositori saranno tenuti al versamento della quota di partecipazione, direttamente al soggetto organizzatore, sulla base delle tariffe annualmente concordate con il Comune di Orzinuovi.

15 CONTROLLI

Il Comune di Orzinuovi, o il soggetto organizzatore qualora individuato, provvede alla verifica della documentazione autorizzativa e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dal presente Regolamento Comunale per la partecipazione al mercatino.

16 SANZIONI

La partecipazione al Mercatino comporta automaticamente l'accettazione integrale del presente Regolamento.

Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento sarà punito con le sanzioni previste dall'articolo 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, salva diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporterà l'immediata esclusione dal Mercatino, senza alcun rimborso.

Nel caso di gravi violazioni il Comune (di concerto con il soggetto organizzatore laddove individuato) potrà escludere in modo definitivo dalla partecipazione al Mercatino il partecipante che si è reso colpevole di più di due violazioni al presente Regolamento.

17 RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI E COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, di occupazione di suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.

Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente Regolamento si riferisce, ne comportano l'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna discrezionalità regolamentare da parte del Comune.

18 NORME FINALI, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il partecipante si assume piena responsabilità per gli oggetti posti in vendita e solleva il Comune (o eventuali terzi organizzatori) da ogni responsabilità inerente gli oggetti invenduti.

È fatto obbligo per i soggetti partecipanti il rispetto della normativa fiscale e tributaria, nonché il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale e igienico sanitaria.

Il partecipante solleva il Comune (o eventuali soggetti terzi organizzatori) da ogni responsabilità per l'inosservanza delle norme vigenti in materia civile, amministrativa, tributaria e igienico-sanitaria.

Il partecipante è responsabile per tutti i danni che, nello svolgimento del Mercatino, per qualsiasi ragione, cagionerà, direttamente o indirettamente, al Comune e/o eventuali soggetti terzi organizzatori, o a terzi.

Qualora la gestione del mercatino venisse affidata ad un soggetto terzo lo stesso è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a far sì che il mercatino si svolga in assoluta sicurezza e pertanto dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a garantirne lo svolgimento in tal senso.

Qualsiasi forma assicurativa per furti, incendi, danni a cose o persone, si intende a totale carico dei soggetti partecipanti.

19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

20 FORME DI PROMOZIONE

Il Comune di Orzinuovi adotta le opportune forme di promozione ed informazione in merito allo svolgimento del Mercatino, anche in collaborazione con il soggetto eventualmente assegnatario della gestione.





